



PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' FUNEBRE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONCORDATI

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, all'articolo 74, comma 7, così recita: "Il Comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento, ai relativi profili economici e alle imprese operanti sul territorio";
- il Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, all'articolo 31 c. 5, prevede che i soggetti che esercitano l'attività funebre rendano visibile, nel locale in cui accede al pubblico, il preziario di tutte le forniture e prestazioni rese ed esibito a chiunque lo richieda;
- l'Amministrazione Comunale di Bergamo volendo promuovere l'adozione dei comportamenti di trasparenza sopraesposti, intende promuovere l'identificazione di alcune tipologie di servizi funebri a prezzi convenzionati e rispondenti a standard di qualità nell'ambito del territorio comunale, che specificino le prestazioni offerte e quelle non comprese, consentendo l'accesso ad informazioni sempre più trasparenti e leggibili da parte di famigliari in lutto;
- tale esigenza può essere soddisfatta attraverso l'adesione ad una convenzione con le imprese sottoscrittrici che prevede la fornitura di servizi funebri "tipo", a prezzi convenzionati;
- l'adesione delle imprese di onoranze funebri alla presente Convenzione è limitata esclusivamente ai servizi funebri a prezzi convenzionati.

Tutto ciò premesso

tra

il Comune di Bergamo e per esso, ai fini del presente atto, il dott. Giovanni Cappelluzzo nato a Parma il 5 agosto 2014 e residente per la carica in Piazza Matteotti n. 27, 24121 Bergamo

e

l'Impresa di onoranze funebri con sede in
..... Via..... Cod. Fisc./Partita
Iva nella persona del Legale
Rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune di Bergamo offre ai cittadini la possibilità di usufruire di servizi funebri a prezzi concordati erogati dalle imprese di onoranze funebri aderenti alla presente convenzione, autorizzate all'esercizio dell'attività funebre, con oneri a totale carico dei richiedenti.

Le Imprese esercenti l'attività funebre che sottoscrivono il presente accordo, si impegnano a garantire la regolare esecuzione, nel territorio di Bergamo, dei servizi funebri nella tipologia, alle condizioni e alle tariffe previsti nella presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

La convenzione ha per oggetto la gestione dei servizi funebri a prezzi convenzionati meglio indicati all'articolo 4 del presente atto. La convenzione comprende l'uso di veicoli e l'impiego di personale appartenente all'impresa.

Sono escluse le tariffe comunali dovute per la sepoltura richiesta, l'eventuale cremazione, la concessione di manufatti cimiteriali e le tariffe connesse.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

I servizi di cui alla presente convenzione sono richiesti direttamente dagli interessati alle imprese di onoranze funebri, scelte liberamente tra quelle aderenti alla convenzione.

I servizi funebri a prezzi concordati, svolti sul territorio comunale, possono essere richiesti per le sepolture di cittadini residenti a Bergamo al momento del decesso oppure per i cittadini non residenti deceduti nel territorio comunale e destinati alla sepoltura nei cimiteri cittadini.

ART. 4 – PRESTAZIONI FORNITE E PREZZI PRATICATI ALL'UTENZA

Le imprese aderenti alla presente convenzione, dietro specifica richiesta del committente, si impegnano a proporre il servizio funebre a prezzo convenzionato da svolgere applicando un tetto massimo di prezzo, derogabile al ribasso, distinto per tipologia di sepoltura, così come segue:

- a) **Servizio funebre per salme destinate all'inumazione in campo comune** con fornitura di cofano funebre in larice verniciato, spessore 2,5 cm., delle dimensioni standard , idoneo per l'inumazione: Euro 1.450,00.
- b) **Servizio funebre per salme destinate alla cremazione** con fornitura di cofano funebre in larice con involucro barriera, spessore 2,5 cm., delle dimensioni standard idoneo per la cremazione: Euro 1.450,00.
- c) **Servizio funebre per salme destinate alla tumulazione** con fornitura di cofano funebre in larice con cassa metallica di zinco interna alla cassa di legno, spessore 2,5 cm., di dimensioni idonee alla tumulazione: Euro 1.700,00
- d) **Servizio funebre per gli infanti e bambini**, con fornitura di cofano funebre idoneo per inumazione, cremazione o tumulazione:
 - cofano da cm. 60 a cm. 120: Euro 650,00;
 - cofano da cm. 130 a cm. 150: Euro 850,00.

- e) **Servizio di preparazione del cadavere e vestizione**, Euro 200,00
- f) **Disbrigo pratiche amministrative in Bergamo**, Euro 80,00

Il prezzo applicato per ciascuna delle forniture sopra descritte **è comprensivo** di:

- Targhetta anagrafica identificativa del cadavere da applicare al feretro, piedini e imbottitura interna, cuscino, velo copri salma ed eventuale simbolo religioso.
- Preparazione del cadavere, incassamento e chiusura della cassa ed apposizione di sigillo.
- Addobbi funebri casa/chiesa/struttura sanitaria (drappo con segnale a lutto e avviso, catafalco, tavolino con album delle firme).
- Trasporto funebre nel territorio comunale (carro funebre con almeno quattro necrofori dal luogo di decesso al luogo di sepoltura con sosta eventuale per rito funebre).

Il prezzo indicato è riferito ai soli costi di produzione necessari per l'effettuazione del funerale e **non comprende** i costi sostenuti per:

- Marche da bollo, diritti comunali e sanitari e ogni altra anticipazione che potrebbe esserci all'interno del servizio.
- Concessione della sepoltura e diritti cimiteriali.
- Eventuale pubblicazioni di necrologie.
- Addobbi floreali ove richiesti.
- Spese per eventuale trasporto da/per altro Comune.
- Ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta della famiglia.

Il prezzo citato è esente da IVA.

I pagamenti delle somme dovute per i servizi funebri sono effettuati direttamente dal richiedente all'impresa cui è stato affidato il servizio, a seguito di presentazione di fattura.

Nessuna responsabilità è imputabile all'Amministrazione Comunale in caso di insolvenza da parte del richiedente.

Potranno essere sperimentate altre tipologie di servizi e cofani, con particolare attenzione ai cofani a minor impatto ecologico di nuova generazione, parametrando alla prima fascia di prezzo.

ART. 5 – SERVIZI AGGIUNTIVI

Nel caso in cui, per eventuale conformazione o corporatura propria del defunto, si debba procedere all'utilizzo di casse eccedenti le misure standard, l'eventuale sovrapprezzo dovrà essere concordato tra le parti in misura comunque non superiore al 15% del prezzo base in convenzione.

ART. 6 – DURATA

Il presente protocollo ha la durata di anni otto con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte di tutte le imprese aderenti.

I prezzi dei diversi servizi convenzionati saranno soggetti, alla scadenza del primo triennio, ad aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Fuori dalle ipotesi di risoluzione per infrazioni o inadempienze, le imprese possono risolvere il rapporto con l'Amministrazione Comunale con preavviso di 6 (sei) mesi formulato per iscritto ed inviato all'Amministrazione Comunale mediante Pec o raccomandata R.R. In tal caso per tutta la durata della convenzione o fino a sua eventuale revisione, l'impresa non potrà più aderire alla convenzione.

Ogni altra nuova impresa presente sul territorio, in possesso dei requisiti di legge e di quelli richiesti per aderire alla convenzione, può inoltrare all'Amministrazione Comunale la richiesta scritta di adesione per tutto il periodo di vigenza della convenzione stessa.

La convenzione si intende risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità di tacita proroga alla scadenza.

ART. 7- MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Il Comune si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere d'intesa con le tutte imprese sottoscrittrici, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione sia per migliorare i servizi.

ART. 8 - REQUISITI DELLE IMPRESE

L'adesione alla presente convenzione è libera e aperta a tutte le imprese esercenti l'attività funebre con sede commerciale nel territorio del comune e della provincia di Bergamo ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74 della Legge Regionale 33/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" e dal vigente Regolamento della Regione Lombardia 9/11/2004 n. 6/2004 "Regolamento in materia di attività funebre e cimiteriale" e ss.mm..

L'impresa si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale l'elenco del personale regolarmente assunto all'atto della stipulazione della convenzione nonché a produrre il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Il personale deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti con proprio provvedimento dalla Regione Lombardia.

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE

L'impresa di onoranze funebri firmataria si impegna al rispetto delle condizioni tutte contenute nella presente convenzione ed, in particolare:

- Ad esporre al pubblico ed applicare dietro richiesta dell'utenza il tariffario convenzionato in materia di servizi e forniture funebri.
- A rendere evidente presso i propri uffici la propria adesione alle tariffe convenzionate mediante apposita vetrofanfa concordata con il Comune.
- A garantire la giacenza presso i propri magazzini delle tipologie di cofano previste dalla presente convenzione.
- A comunicare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei richiedenti il servizio convenzionato, o in alternativa, copia delle deleghe di incarico, con le specifiche dei servizi richiesti.

L'impresa si impegna, pena l'esclusione dalla convenzione stessa, a non pubblicizzare sul territorio cittadino servizi funerari a forniture qualitativamente inferiori ed a prezzo minore rispetto a quello del servizio funebre convenzionato.

ART. 10 – ADEMPIMENTI DEL COMUNE

Il Comune di Bergamo si impegna a formare apposito elenco delle imprese aderenti alla presente convenzione ed a pubblicizzare l'iniziativa nelle forme e nei modi ritenuti più idonei e farsi garante del rispetto di quanto concordato con le imprese che scelgono di aderire alla presente convenzione.

Si riserva la possibilità di pretendere la fattura di ogni singolo servizio effettuato in convenzione, mediante comunicazione scritta, o via mail con PEC, alle imprese aderenti e anche alle famiglie.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune di Bergamo per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, relativi ai rapporti negoziali insorti tra le imprese funebri e i privati cittadini sulla base delle informazioni dei servizi di cui al presente accordo, in quanto le stesse informazioni assolvono un'esclusiva funzione conoscitiva a favore dell'utenza.

ART.11- RISOLUZIONE

Il Comune si riserva comunque il diritto di disdetta in qualunque momento in caso di accertati comportamenti delle imprese aderenti, non corrispondenti ai contenuti della presente convenzione o comunque contrari ai principi di buona fede, correttezza e di lealtà o per ragioni di tutela del pubblico interesse accertate d'ufficio, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o rimborso.

ART. 12- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Imprese assumono l'obbligo di rispettare scrupolosamente le norme previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni in materia di trattamento di dati personali, mantenendo riservate le informazioni e i dati di cui vengono in possesso nei procedimenti inerenti l'erogazione dei servizi convenzionati.

ART. 13- DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla seguente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di Polizia Mortuaria e al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 Reg./49-2011 Prop. Del. nella seduta del 30/01/2012.

Per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in pendenza della presente convenzione è competente il Foro di Bergamo.

SINTESI DELLE PRESTAZIONI FORNITE E DEI PREZZI PRATICATI ALL'UTENZA

DESCRIZIONE SERVIZIO	PREZZO
<u>Servizio funebre per salme destinate all'inumazione in campo comune</u> con fornitura di cofano funebre in larice verniciato, spessore 2,5 cm., delle dimensioni standard , idoneo per l'inumazione	Euro 1.450,00
<u>Servizio funebre per salme destinate alla cremazione</u> con fornitura di cofano funebre in larice con involucro barriera, spessore 2,5 cm., delle dimensioni standard idoneo per la cremazione	Euro 1.450,00
<u>Servizio funebre per salme destinate alla tumulazione</u> con fornitura di cofano funebre in larice con cassa metallica di zinco interna alla cassa di legno, spessore 2,5 cm., di dimensioni idonee alla tumulazione:	Euro 1.700,00
<u>Servizio funebre per gli infanti e bambini,</u> con fornitura di cofano funebre da cm. 60 a cm. 120, idoneo per inumazione, cremazione o tumulazione	Euro 650,00
<u>Servizio funebre per gli infanti e bambini,</u> con fornitura di cofano funebre da cm. 130 a cm. 150, idoneo per inumazione, cremazione o tumulazione	Euro 850,00
<u>Servizio di preparazione del cadavere e vestizione</u>	Euro 200,00
<u>Disbrigo pratiche amministrative in Bergamo</u>	Euro 80,00